

**DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI DI LISTA NELLA SEZIONE
N. _____ PER LA LISTA RECANTE IL CONTRASSEGNO**

(da presentare in duplice esemplare)

Oggetto : **ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL
COMUNE DI PALMI DEL 11/06/2017
TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 25/06/2017**

Il sottoscritto _____ nato a Palmi il _____
e residente in _____ alla via _____, nella qualità di
delegato della lista n. _____ recante il contrassegno

_____ in occasione delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto

D E S I G N A

IL Sig. _____ nato il _____ a _____
residente in _____ alla via _____

Rappresentante di lista **EFFETTIVO** nella sezione elettorale n. _____

ed il Sig. _____ nato il _____ a _____
residente in _____ alla via _____

Rappresentante di lista **SUPPLENTE** nella stessa sezione elettorale.

La presente designazione resta ferma anche in occasione dell'eventuale turno di
ballottaggio.

Palmi, lì _____

IL DELEGATO DI LISTA

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

Io sottoscritto.....a norma dell'art. 21, comma 2, del
D.P.R. n.445/2000 attesto che la persona sopra indicata, da me identificata mediante _____
ha sottoscritto in mia presenza.

Palmi ,

.....
Firma e qualifica del soggetto che procede all'autenticazione

ISTRUZIONI PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

• 1. Carattere facoltativo delle designazioni

- La designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria, ma facoltativa in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata.
- La designazione viene effettuata dai delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

• 2. Modalità di presentazione

- La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata.
- Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal Segretario comunale ai rispettivi Presidenti di seggio, è preferibile che vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.
- Le designazioni, per ciascuna sezione, devono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente.
- Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.

3. Organi cui va diretta la designazione dei rappresentanti di lista – Termini

La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli Uffici Elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:

• a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione

- All'Ufficio elettorale del Comune, entro il giovedì precedente la votazione.
- Direttamente al Presidente del seggio, il sabato, purché prima dell'inizio della votazione.

• b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali. (ufficio costituito dal Presidente del Tribunale per la verifica delle operazioni e per la proclamazione degli eletti)

- La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici Centrali va presentata alla segreteria del predetto Ufficio.
- Poiché la legge non stabilisce nessun termine per la presentazione di tali designazioni è da ritenersi che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.

• 4. Requisiti dei rappresentanti di lista.

- Devono essere elettori del Comune
- Un delegato può designare se stesso quale rappresentante